



COMUNE DI ISOLA D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 152/2006, NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventisei, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VITELLO Michael - Sindaco	Sì
2. CAPRA Marco - Assessore	Sì
3. MARASCO GIULIA - Assessore	Sì
4. COLOMBARDO VALENTINA - Consigliere	Sì
5. FEA Alberto - Consigliere	No
6. GAMBARANA Luca - Consigliere	Sì
7. GLORIOSO Gaetano - Consigliere	Sì
8. PASSUELLO PIERLUGI - Consigliere	Sì
9. ROSSI MAURO - Consigliere	Sì
10. TORCHIO ANDREA - Consigliere	Sì
11. TRISSINI FRANCESCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. ZACCO ALFIO TOMMASO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VITELLO Michael nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO il Regolamento comunale «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021;

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni sopravvenute:

- D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle

disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;

- “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)” approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;
- art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2026, è riconosciuto il bonus sociale TARI agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche disagiate;

VISTO lo schema di «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 1 in data 13.02.2002;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria – Verbale n. 8 in data 23.04.2026 (Ns. prot. n. 2119/2026);

Con voti favorevoli espressi all’unanimità,

DELIBERA

1) DI APPROVARE il nuovo «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli che sostituisce integralmente il precedente «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n. 20 del 30.06.2021 e abrogato a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento;

2) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

3) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
VITELLO Michael

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR. ZACCO ALFIO TOMMASO



COMUNE DI ISOLA D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 152/2006,
NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 GENNAIO 2025**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Isola d'Asti, li 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
Lavagnino Patrizia



COMUNE DI ISOLA D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 152/2006,
NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 GENNAIO 2025**

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Isola d'Asti, li 09/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
Lavagnino Patrizia